

SCHEMA DI CONTRATTO

PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON NOLEGGIO FULL-SERVICE DI N. 1 SPAZZATRICE STRADALE

L'anno *duemilaventicinque* il giorno -- del mese di ---- tra le parti giuridicamente capaci di contrarre:

- Geol. Enrico MENOZZI, nato a Piacenza (PC) il 12 marzo 1961, residente a Piacenza (PC), domiciliato per la carica presso la sede della Società **SAN DONNINO MULTISERVIZI S.r.l.**, il quale agisce in nome e per conto della stessa (Cod. F. e P.Iva n.02202290348), in qualità di Dirigente,
- in seguito per brevità “San Donnino o Stazione Appaltante”;

e

- il Sig. _____, nato a _____ (____) il _____, residente in _____ (____), domiciliato per la carica presso la Società _____, con sede legale in _____ (____), Via _____, Cod. F. e P.IVA n. _____, il quale agisce in nome e per conto della stessa, nella sua qualità di Legale Rappresentante,
- in seguito per brevità “Fornitore o Appaltatore”;

PREMESSO

- a) che San Donnino Multiservizi S.r.l., Società a capitale interamente pubblico con Socio Unico il Comune di Fidenza, è affidataria del servizio RSU nel territorio comunale di Fidenza, secondo la formula dell’ *”in house providing”*;
- b) che in ossequio alla Delibera assunta dal Consiglio di amministrazione della Società con determinazione n. 04 del 27 agosto 2025, San Donnino Multiservizi S.r.l., facendo seguito all’avviso pubblico per la partecipazione ad una manifestazione di interesse finalizzata

- all'individuazione degli operatori economici interessati ad essere invitati ad una successiva procedura/richiesta di preventivo per l'affidamento oggetto del presente contratto, pubblicata in data 10 luglio 2025, ha deciso di procedere all'affidamento, con procedura da espletarsi nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, della fornitura a noleggio triennale full service, di n. 1 spazzatrice stradale, nuova di fabbrica ovvero pari al nuovo;
- c) che con il Fornitore, aggiudicatario del confronto concorrenziale tra preventivi, è stata successivamente avviata una RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento diretto, ex art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. della fornitura oggetto del presente contratto;
- d) che il medesimo Fornitore medesimo, per l'effetto della partecipazione alla suddetta trattativa, ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto e nel Capitolato Tecnico;
- e) che con determina dirigenziale del _____ è stata disposta l'aggiudicazione dell'affidamento in oggetto all'impresa/cooperativa _____ con sede legale in _____ codice fiscale/partita iva _____ come sopra meglio individuata;
- f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "**Contratto**"), ivi compresa il Capitolato Tecnico nonché dall'ulteriore documentazione della procedura, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ = (_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa R.C.T./R.C.O., stipulata nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel

Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;

- h) che l'appaltatore non incorre in alcuno dei motivi di esclusione previsti dal D.lgs. 36/2023 ed è in possesso dei requisiti speciali come meglio declinati del disciplinare di gara;
- i) che si è provveduto alla redazione del DUVRI previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
- j) che è stata acquisita - tramite BDNA - informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.;

OPPURE

Vista la richiesta inviata da codesto Ente in data *** al n. *** di prot., alla Prefettura competente mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia; Dato atto che alla data odierna non risulta pervenuta alcuna risposta alla richiesta sopra effettuata e sono decorsi i termini di cui all'art. 92, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 159/2011;

Rilevato che ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 l'Amministrazione può procedere alla stipula del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia purché lo stesso sia sottoposto a condizione risolutiva qualora emerga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

- k) che i documenti sopra indicati sono conservati agli atti da San Donnino Multiservizi S.r.l.;
- l) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per San Donnino Multiservizi S.r.l. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni

1. Le Premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiesti dalla San Donnino Multiservizi S.r.l. nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi la Lettera di invito e i relativi allegati *<eventuale ove vi siano stati>*, i chiarimenti resi in fase di procedura>, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
 - a) la documentazione della procedura di cui alle premesse e, comunque, l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Economica), l'Allegato "C" (Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari), l'Allegato "D" (Verbale di consegna dell'esecuzione) *<ove previsti: l'Allegato "E" (Atto costitutivo di R.T.I.)>*;
 - b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c.
3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via graduata:
 - a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;
 - b) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per San Donnino Multiservizi S.r.l.. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
 - c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.
4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa, prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal

Fornitore ed accettate da San Donnino Multiservizi S.r.l..

5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 8 in ordine alla revisione dei prezzi, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.

Articolo 2

Oggetto

1. San Donnino Multiservizi S.r.l. affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione della Fornitura di n. 1 spazzatrice stradale con noleggio full-service, da effettuarsi secondo le modalità descritte nel Capitolato Tecnico.
2. La Fornitura e i servizi full service dovranno essere eseguiti nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, specifiche tecniche e Livelli di servizio previsti e prescritti nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico ed accettati dall' Operatore in sede di Offerta.
3. Con la stipula del presente Contratto, l'Operatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di San Donnino Multiservizi S.r.l. ad effettuare la Fornitura ed i servizi full service triennali sulla base delle esigenze di San Donnino Multiservizi S.r.l., il tutto per un importo massimo di spesa pari a € _____/____ (_____/____) IVA esclusa. I corrispettivi dovuti da San Donnino Multiservizi S.r.l. al Fornitore a fronte del presente Contratto sono determinati in ragione di quanto indicato nell'Offerta Economica (Allegato "B"), che deve intendersi qui integralmente trascritta, da applicarsi al canone di fornitura con noleggio "full service" posto a base di trattativa.

Articolo 3

Durata

1. La durata del presente contratto è di anni 3 (tre), decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di esecuzione anticipata.

Articolo 4

Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore

1. L'esecuzione della Fornitura a noleggio full service e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, livelli di servizio e termini di cui al presente Contratto, al Capitolato Tecnico (Allegato "A"), da intendersi quali obbligazioni minime essenziali del Fornitore ai fini della corretta esecuzione del Contratto. Nel caso di mancato rispetto da parte del Fornitore di anche uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini e livelli di servizio, San Donnino Multiservizi S.r.l. potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi all'esecuzione di quanto oggetto del Contratto nonché relativi ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative a spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione del Contratto.
3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel Capitolato Tecnico, nonché nel Contratto e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne San Donnino

Multiservizi S.r.l. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, e costui non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di San Donnino Multiservizi S.r.l., assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna, espressamente:
 - a) ad impiegare, a proprie cure e spese, tutte le attrezzature e il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico, negli ulteriori Allegati del medesimo Contratto e negli ulteriori atti della Procedura;
 - b) a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a San Donnino Multiservizi S.r.l. di monitorare la conformità delle prestazioni alle clausole previste nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e alla normativa tutta vigente, anche in materia ambientale;
 - c) a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da San Donnino Multiservizi S.r.l.;
 - e) a comunicare tempestivamente a San Donnino Multiservizi S.r.l. le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa dedicata alla esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili, ciò anche con riferimento al Responsabile del Contratto;

- f) a manlevare e tenere indenne San Donnino Multiservizi S.r.l. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire a San Donnino Multiservizi S.r.l. di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
 8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da San Donnino Multiservizi S.r.l..
 9. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione a San Donnino Multiservizi S.r.l. di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.
 10. Il Fornitore si impegna ad eseguire la Fornitura con noleggio full service in tutti i luoghi che verranno indicati da San Donnino Multiservizi S.r.l., nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
 11. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l'espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, a San Donnino Multiservizi S.r.l..
 12. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da San Donnino Multiservizi S.r.l. e/o da terzi autorizzati.

Articolo 5

Responsabile Generale del Contratto e Direttore dell'Esecuzione

1. Il Fornitore nomina quale "Responsabile Generale del Contratto" il Sig. _____, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso San Donnino Multiservizi S.r.l. per la gestione e l'esecuzione del Contratto. Al Responsabile Generale del Contratto verranno

inviare tutte le comunicazioni da parte di San Donnino Multiservizi S.r.l.. Il Responsabile Generale del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto, dal punto di vista tecnico/amministrativo/contabile.

2. I recapiti del Responsabile Generale del Contratto sono i seguenti:

- telefono cellulare _____;
- telefono fisso _____;
- e-mail _____;
- PEC _____

3. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile Generale del Contratto, dovrà inoltrare a San Donnino Multiservizi S.r.l., a mezzo PEC, e con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti e i poteri di cui al precedente comma 1.

4. Per parte sua San Donnino Multiservizi S.r.l. indica quale proprio soggetto referente - che riveste il ruolo e la funzione di Direttore dell'Esecuzione - in ordine alla gestione del presente Contratto, il Sig. _____, il quale rappresenta l'interfaccia di San Donnino Multiservizi S.r.l. nei confronti del Fornitore per quanto attiene all'esecuzione del Contratto e svolge gli ulteriori compiti e funzioni indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

I recapiti del Direttore dell'Esecuzione (DEC) sono di seguito riportati:

- telefono cellulare _____;
- telefono fisso _____;
- e-mail _____;
- PEC _____.

Articolo 6

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente da egli stesso, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di San Donnino Multiservizi S.r.l., la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.
2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
3. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato, oltre a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, così come previsto dall'articolo 102 del D.Lgs. n. 36/2023.
4. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti da contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. Gli obblighi di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

7. Qualora vi sia ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore, o del subappaltatore o di soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva derivante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.
8. La Fornitura con noleggio full-service deve essere svolta con personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni. Il Fornitore deve provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento delle attività oggetto di Contratto, a seguito di specifica segnalazione da parte di San Donnino Multiservizi S.r.l..
9. San Donnino Multiservizi S.r.l. si riserva la facoltà di chiedere l'allontanamento dal servizio dei dipendenti del Fornitore che abbiano posto in atto comportamenti non adeguati alle mansioni da svolgere.
10. Il Fornitore dovrà provvedere, altresì, a:
 - formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento delle attività svolte, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;
 - fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale previsti per i rischi connessi all'attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;
 - vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure concordate da San Donnino Multiservizi S.r.l.;
 - vigilare che tutte le attrezzature da lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.
11. È vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari DPI e del relativo addestramento all'uso.
12. *<eventuale, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia fatto ricorso all'avvalimento: San Donnino*

Multiservizi S.r.l., ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, il Responsabile Unico del Progetto accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del Contratto>.

13. Il Fornitore è tenuto a comunicare a San Donnino Multiservizi S.r.l. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a San Donnino Multiservizi S.r.l. entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.
14. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, San Donnino Multiservizi S.r.l. può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfettaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l'Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.

Articolo 7

Verifiche e controlli

1. La Fornitura con noleggio full-service oggetto del presente Contratto, e tutte le attività ad esso connesse o relative, sono sottoposti a verifica e controllo da parte di San Donnino Multiservizi S.r.l..

2. Tali verifiche e controlli saranno tesi, tra l'altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti tecnici, termini e livelli di servizio prescritti per l'esecuzione della Fornitura nel Capitolato Speciale d'Appalto, oltre che ad accertare l'eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 8

Corrispettivi e clausola di revisione del prezzo

1. I corrispettivi dovuti da San Donnino Multiservizi S.r.l. al Fornitore, a fronte dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, sono determinati sulla base degli importi offerti per la fornitura a noleggio full-service della spazzatrice e i costi della sicurezza non soggetti a ribasso e verranno corrisposti su canone mensile. I prezzi offerti e contenuti nell'Offerta Economica (Allegato "B") devono intendersi parte integrante e sostanziale.
2. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono onnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all'espletamento della Fornitura oggetto di Contratto e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico (Allegato "A").
3. I predetti corrispettivi si riferiscono alla Fornitura prestata a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto di modalità, requisiti, termini, specifiche e Livelli di servizio di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico (Allegato "A"). Resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi offerti di cui al precedente comma 1 sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei

corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

6. Al di fuori del precedente comma, le variazioni sono ammesse solo secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 60 del D.Lgs. n. 36/2023.
7. I prezzi di fornitura sono soggetti a revisione annuale sulla base dell'indice dei prezzi alla produzione dell'industria e degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva (da ricondursi alla variazione del suddetto indice dei prezzi alla produzione dell'industria e delle retribuzioni contrattuali orarie), si determini una variazione di tale indice superiore al 5%, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5%; qualora la variazione dei suddetti indici dei prezzi alla produzione all'industria e delle retribuzioni contrattuali orarie si mantenga entro il limite del 5%, i prezzi non saranno quindi oggetto di aggiornamento.
8. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cui al precedente comma, San Donnino Multiservizi S.r.l. procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi, entro 30 (trenta) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre le variazioni nelle prestazioni contrattuali. Si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra San Donnino Multiservizi S.r.l. e il Fornitore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle Parti e approvato dal RUP.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 sarà effettuato da San Donnino Multiservizi S.r.l. in favore del Fornitore su base mensile, sulla base della fattura emessa da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche

secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto-Legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, dovrà esporre l'importo dell'IVA, ma San Donnino Multiservizi S.r.l. procederà al pagamento della stessa direttamente all'Erario. La fattura dovrà, inoltre, riportare la seguente annotazione: *“Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72”*. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs. n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è **USAL8PV**.

3. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente Contratto e al CIG (Codice identificativo della Gara),

4. L'importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell'effettuazione da parte di San Donnino Multiservizi S.r.l. dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato “A”).

5. La documentazione richiesta al precedente comma 2 dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire a San Donnino Multiservizi S.r.l. l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da San Donnino Multiservizi S.r.l., la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette.

6. L'importo verrà corrisposto da San Donnino Multiservizi S.r.l. secondo le modalità e tempistiche previste nel Capitolato Speciale d'Appalto e secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiesta ai precedenti commi, a 60 (sessanta) giorni Data Fattura Fine Mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore, comunicato attraverso la compilazione della dichiarazione afferente alla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato "C"). Il Fornitore in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è "conto dedicato" ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di San Donnino Multiservizi S.r.l. che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo del pagamento.

7. San Donnino Multiservizi S.r.l., in ottemperanza alle normative vigenti, provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. DURC). Nel caso in cui detta verifica dia esito "non regolare", qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, San Donnino Multiservizi S.r.l. provvederà ad attivare il c.d. "*intervento sostitutivo*".

8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a San Donnino Multiservizi S.r.l. le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un R.T.I.: Considerato che aggiudicatario del presente Contratto è un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di San*

Donnino Multiservizi S.r.l., dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, copia delle fatture relative all’attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto precedentemente indicato, la descrizione di ciascuna delle attività oggetto del Contratto a cui si riferisce.

10. Il R.T.I. avrà facoltà di scegliere se *i)* il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento o *ii)* se, in alternativa, il pagamento da parte di San Donnino Multiservizi S.r.l. dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza. La predetta scelta dovrà risultare dall’atto costitutivo del Raggruppamento medesimo. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall’art. 68, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023>.

11. Sulle somme dovute da San Donnino Multiservizi S.r.l. al Fornitore potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Articolo 10

Penali

1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verificano le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, San Donnino Multiservizi S.r.l. potrà applicare le penali di seguito riportate:

Inadempienza contrattuale	Penalità prevista
Ritardo nella fornitura rispetto ai tempi offerti nella procedura di gara.	1,00‰ (uno/00 per mille) per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, dell'importo di aggiudicazione. Oltre il 15° giorno San Donnino Multiservizi S.r.l. si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti
Ritardo nella consegna della macchina sostitutiva	€ 300,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nella riparazione della spazzatrice nei termini previsti all'articolo 8, punti 1, 2 e 4 del CsA. Oltre il 20° giorno lavorativo di ritardo San Donnino Multiservizi S.r.l. si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l'esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti

- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da San Donnino Multiservizi S.r.l. al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni a San Donnino Multiservizi S.r.l. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di San Donnino Multiservizi S.r.l., ovvero non siano state presentate o presentate entro il menzionato termine, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- San Donnino Multiservizi S.r.l. potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della garanzia di cui alle premesse o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida,

ulteriore accertamento o procedimento giudiziario

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. San Donnino Multiservizi S.r.l. provvederà a dare comunicazione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione dell'Acquirente nel Casellario Informatico, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all'1% (uno per cento) dell'importo del Contratto.
6. Qualora le penali applicate ammontino ad un importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo affidato, San Donnino Multiservizi S.r.l. potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.
7. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di San Donnino Multiservizi S.r.l. di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero di risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 13.

Articolo 11

Garanzia

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva in favore di San Donnino Multiservizi S.r.l. per un importo di € (_____/____), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni dalla documentazione di gara.
2. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della

liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore stesso.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. San Donnino Multiservizi S.r.l. può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

3. Tale garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di San Donnino Multiservizi S.r.l. a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.
4. In particolare, la garanzia costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che San Donnino Multiservizi S.r.l., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia opera nei confronti di San Donnino Multiservizi S.r.l. a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto, e/o dall'avvio delle attività e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di San Donnino Multiservizi S.r.l. verso il fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini.
In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di

10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di San Donnino Multiservizi S.r.l..

7. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, San Donnino Multiservizi S.r.l. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 12

Riservatezza

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:
 - a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;
 - b) che San Donnino Multiservizi S.r.l. abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà

imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

4. È fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale. Sarà, altresì, necessaria la preventiva autorizzazione di San Donnino Multiservizi S.r.l. per l'utilizzo dei dati relativi al presente Contratto ai fini della partecipazione a gare e appalti da parte del Fornitore.
5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22 del presente Contratto.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, San Donnino Multiservizi S.r.l. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a San Donnino Multiservizi S.r.l..

Articolo 13

Risoluzione

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del Contratto previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e a quanto indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo PEC da San Donnino Multiservizi S.r.l. per porre fine all'inadempimento, San Donnino Multiservizi S.r.l. ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e di ritenere definitivamente la garanzia e/o

di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.

2. Devono considerarsi inadempimenti contrattuali il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto superiori alle tempistiche indicate al precedente articolo 10, nonché la contestazione delle penali indicate al precedente articolo 10 per un numero di volte superiore a 3 (tre).
3. In ogni caso, si conviene che San Donnino Multiservizi S.r.l. potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore), 6 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 7 (Verifiche e controlli), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Garanzia), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 17 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito), 18 (Subappalto), 21 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e 26 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza).
4. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, San Donnino Multiservizi S.r.l. ha diritto di escutere la garanzia per l'intero ammontare, o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di San Donnino Multiservizi S.r.l. di procedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

Articolo 14

Recesso

1. San Donnino Multiservizi S.r.l. ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta

inoltrata al Fornitore mezzo PEC, nei casi di:

- a) giusta causa;
 - b) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
- 2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall'art. 124, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023;
 - ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
- 3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di San Donnino Multiservizi S.r.l. delle attività effettivamente eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. e dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.
- 4. Dalla data di efficacia del recesso (ricevimento da parte del Fornitore della comunicazione di San Donnino Multiservizi S.r.l.) di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno a San Donnino Multiservizi S.r.l.;
- 5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, San Donnino Multiservizi S.r.l. ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente

Contratto in qualsiasi momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, tramite comunicazione scritta inoltrata al fornitore a mezzo PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a San Donnino Multiservizi S.r.l..

6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente e a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 123, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 15

Sicurezza, danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante l'eventuale permanenza nei locali di San Donnino Multiservizi S.r.l., il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di San Donnino Multiservizi S.r.l..
2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di San Donnino Multiservizi S.r.l. e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell'eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato, con primario istituto assicurativo, una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da R.C.T./R.C.O., del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. In particolare, detta polizza tiene indenne San Donnino Multiservizi S.r.l., i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa

arrecare a San Donnino Multiservizi S.r.l., ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui al presente Contratto, in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, anche se emersi o contestati per la prima volta nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività. Il massimale della polizza assicurativa è pari ad € _____ (_____/00) per ogni evento dannoso o sinistro e per anno. La polizza assicurativa deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.

4. Qualora il Fornitore fosse già provvisto di idonea polizza assicurativa con compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni indicate ai precedenti commi.
5. La garanzia di cui al presente articolo copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
6. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per San Donnino Multiservizi S.r.l. e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto si risolverà di diritto con conseguente escussione della garanzia a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
7. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 16

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e, in genere, di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di San Donnino Multiservizi S.r.l. azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne San Donnino Multiservizi S.r.l., assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, San Donnino Multiservizi S.r.l. è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di San Donnino Multiservizi S.r.l., quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.

Articolo 17

Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, San Donnino Multiservizi S.r.l. avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 18

Subappalto

1. *<da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta:* Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore al divieto di cui al precedente comma, San Donnino Multiservizi S.r.l. può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito>.

ovvero

<da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta: Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura pari a _____ (_____ per cento), l'esecuzione delle seguenti attività: _____. A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere a San Donnino Multiservizi S.r.l. la documentazione di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.

2. Ai fini dell'autorizzazione al subappalto il Fornitore si impegna a trasmettere le proprie istanze, corredate della documentazione necessaria, attraverso la Piattaforma per le gare telematiche.
3. L'eventuale affidamento in subappalto dell'esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore.
4. Per le prestazioni affidate in subappalto, il subappaltatore, ai sensi dell'art. 119, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con

quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

1. San Donnino Multiservizi S.r.l. provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
2. Ai sensi dell'art. 119, comma 6, il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti di San Donnino Multiservizi S.r.l. per le prestazioni oggetto di contratto di subappalto.
3. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne San Donnino Multiservizi S.r.l. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si obbligano a manlevare e tenere indenne San Donnino Multiservizi S.r.l. da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
5. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da San Donnino Multiservizi S.r.l. inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di San Donnino Multiservizi S.r.l. né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
6. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti,

per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette a San Donnino Multiservizi S.r.l., prima dell'inizio delle prestazioni, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, San Donnino Multiservizi S.r.l. acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

7. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 95 del D.Lgs. n. 36/2023.
8. Trova applicazione l'art. 119, comma 11, del D.Lgs. n. 36/2023 al ricorrere dei presupposti ivi prescritti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del DEC, il Fornitore si obbliga a trasmettere a San Donnino Multiservizi S.r.l., entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposte al subappaltatore.
9. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui all'art. 119, comma 3, lettera d), del D.Lgs. n. 36/2023. Il Fornitore conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in data _____, come da Allegato "F".
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e quelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, San Donnino Multiservizi S.r.l. L può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 19

Accordo Bonario

1. San Donnino Multiservizi S.r.l., qualora ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all'Accordo Bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. 36/2023.

Articolo 20

Foro competente

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Parma, anche in caso di continenza o di connessione di cause, e pure in deroga ad eventuali Fori alternativi o concorrenti.

Articolo 21

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, prima della sottoscrizione del presente Contratto, le informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore consente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale e il/i prezzo/i di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.
3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003

e s.m.i., con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

4. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Per quanto riguarda l'informativa dettagliata relativa al trattamento dei dati personali per la finalità del presente documento, si rimanda al Disciplinare di Gara. Qualora San Donnino Multiservizi intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, San Donnino Multiservizi S.r.l. provvederà a fornire all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità.
6. In caso di inosservanza degli obblighi relativi al trattamento dei dati personali durante l'esecuzione del Contratto, San Donnino Multiservizi S.r.l. ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a San Donnino Multiservizi S.r.l..

Articolo 22

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo, anche ai sensi dell'Allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023.
2. Il presente Contratto viene regolarizzato, ai fini dell'imposta di bollo, con modalità telematiche, utilizzando il modello «F24 Versamenti con elementi identificativi» (F24 Elide), codice «1573» («Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36») secondo le modalità indicate con il provvedimento Prot. n. 240013/2023 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato il 28 giugno 2023, con la Risoluzione n. 37/E del 28

giugno 2023 e con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023.

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, in ossequio alle disposizioni del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 23

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
 - d) dichiara, con riferimento alla Gara, di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà

essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di San Donnino Multiservizi S.r.l. di incamerare la garanzia prestata e di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 24

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.
2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, San Donnino Multiservizi S.r.l. - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-*bis*, della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 c.c., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.
3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.
4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immediata comunicazione a San Donnino Multiservizi S.r.l. e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del

Governo competente. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo Contratto.

5. San Donnino Multiservizi S.r.l. verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo Contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere a San Donnino Multiservizi S.r.l., oltre alle informazioni di cui all'art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge n. 136/2006, restando inteso che San Donnino Multiservizi S.r.l. si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e (ii) di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

Articolo 25

Clausola risolutiva

1. Al verificarsi di una delle condizioni di seguito indicate, il Contratto si intenderà risolto di diritto:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di anche uno solo dei

requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per la conclusione del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

- b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c. qualora i soggetti di cui all'art. 94, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000;
- f. al verificarsi di una qualsiasi delle cause di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, di quelle previste all'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023.

- 2. Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi, il presente Contratto si intende risolto e San Donnino Multiservizi S.r.l. avrà diritto di incamerare la garanzia, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di San Donnino Multiservizi S.r.l. al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 26

Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

- 1. Il Fornitore si impegna a rispettare l'insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti contenuti nel Codice Etico, nel Codice di Comportamento, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, nel Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione e Trasparenza.

2. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con San Donnino Multiservizi S.r.l. e, comunque, per i 5 (cinque) anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, San Donnino Multiservizi S.r.l., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 27

Clausola finale

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte di San Donnino Multiservizi S.r.l. non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima San Donnino Multiservizi S.r.l. si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti

di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L.

IL FORNITORE

Il sottoscritto _____, nella qualità di _____ e legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni delle prestazioni e obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 8 (Corrispettivi e clausola di revisione del prezzo); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 14 (Recesso); Articolo 17 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito); Articolo 21 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 25 (Clausola risolutiva); Articolo 26 (Codice Etico, Codice di Comportamento, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza); Articolo 27 (Clausola finale).

IL FORNITORE

firma digitale

ALLEGATI

ALLEGATO “**A**” – Capitolato Tecnico;

ALLEGATO “**B**” - Offerta Economica;

ALLEGATO “**C**” - Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

ALLEGATO “**D**” - Verbale di consegna dell’esecuzione;

ALLEGATO “**E**” - Atto costitutivo di R.T.I.;

ALLEGATO “**F**” - Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura.